AF

Assegni familiari

Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Leggi e ordinanze
con rinvii, appendici e indici

Edizione 2025

Il 1° pilastro.
Sicurezza.
Per tutti.

AVS AHV IV AI

Sommario

Indice ... 3

Abbreviature ... 7

Cronaca ... 11

101 **Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.,** estratto**)** ... 15

830.1 **Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)** ... 17

830.11 **Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)** ... 49

836.2 **Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam)** ... 71

836.21 **Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)** ... 87

836.22 **Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg)** ... 101

836.24 **Ordinanza sull'adeguamento degli assegni familiari all'evoluzione dei prezzi** ... 106

836.1 **Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)** ... 107

836.11 **Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam)** ... 117

Appendici ... 121

Indice delle materie ... 153

Indicazioni per l'uso ... 166

Indice

		Art.	p.
Elenco delle abbreviature			7
Cronaca			11
Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., estratto**)**			15
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)			
Capitolo 1	**Campo d'applicazione**	1	17
Capitolo 2	**Definizione delle nozioni generali**	3	18
Capitolo 3	**Disposizioni generali riguardanti le prestazioni e i contributi**	14	20
Sezione 1	Prestazioni in natura	14	20
Sezione 2	Prestazioni pecuniarie	15	20
Sezione 3	Riduzione e rifiuto di prestazioni	21	22
Sezione 4	Disposizioni speciali	22	22
Capitolo 4	**Disposizioni generali di procedura**	27	24
Sezione 1	Informazione, assistenza amministrativa, obbligo del segreto	27	24
Sezione 2	Procedura in materia di assicurazioni sociali	34	26
Sezione 3	Contenzioso	56	35
Capitolo 5	**Regole di coordinamento**	63	38
Sezione 1	Coordinamento delle prestazioni	63	38
Sezione 2	Regresso	72	41
Capitolo 5*a*	**Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale**	75*a*	43
Capitolo 6	**Disposizioni varie**	76	44
Capitolo 7	**Disposizioni finali**	81	46
Allegato	**Modifica del diritto vigente**		47

Art. *p.*

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

Capitolo 1	**Disposizioni concernenti le prestazioni**	1	49
Sezione 1	Garanzia d'impiego appropriato	1	49
Sezione 2	Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse	2	50
Sezione 3	Interesse di mora sulle prestazioni	7	51
Capitolo 2	**Disposizioni generali di procedura**	7*a*	52
Sezione 1	Esigenze per gli specialisti incaricati dell'osservazione	7*a*	52
Sezione 2	Svolgimento dell'osservazione	7*h*	53
Sezione 2*a*	Perizie	7*j*	54
Sezione 3	Gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti nonché notifica delle sentenze	8	57
Sezione 4	Procedura di opposizione	10	60
Sezione 5	Spese concernenti il patrocinio gratuito	12*a*	61
Capitolo 3	**Regresso**	13	62
Capitolo 3*a*	**Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza**	17*a*	63
Sezione 1	Definizione delle competenze	17*a*	63
Sezione 2	Emolumenti	17*f*	66
Capitolo 4	**Altre disposizioni**	18	68

Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam)

Capitolo 1	**Applicabilità della LPGA**	1	71
Capitolo 2	**Disposizioni generali**	2	71
Capitolo 3	**Ordinamenti sugli assegni familiari**	11	75
Sezione 1	Persone esercitanti un'attività lucrativa non agricola	11	75
Sezione 2	Persone che esercitano un'attività agricola	18	78
Sezione 3	Persone prive di attività lucrativa	19	78
Capitolo 3*a*	**Registro degli assegni familiari**	21*a*	79
Capitolo 3*b*	**Aiuti finanziari a organizzazioni familiari**	21*f*	81
Capitolo 4	**Contenzioso e disposizioni penali**	22	82
Capitolo 5	**Rapporto con il diritto europeo**	24	83
Capitolo 6	**Disposizioni finali**	25	84

Art. *p.*

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Sezione 1 Disposizioni generali ... 1 87
Sezione 2 Ordinamento degli assegni familiari per le persone esercitanti un'attività lucrativa ... 9 90
Sezione 3 Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione ... 15 93
Sezione 4 Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa ... 16 94
Sezione 4*a* Registro degli assegni familiari ... 18*a* 95
Sezione 5 Diritto di ricorso delle autorità ... 19 97
Sezione 6 Statistica ... 20 98
Sezione 7 Disposizioni finali ... 21 98

Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg)

Sezione 1 Disposizioni generali ... 1 101
Sezione 2 Procedura e concessione degli aiuti finanziari ... 7 102
Sezione 3 Versamento degli aiuti finanziari e rapporti periodici ... 14 104
Sezione 4 Disposizioni finali ... 21 105

Ordinanza sull'adeguamento degli assegni familiari all'evoluzione dei prezzi ... 106

Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)

I. Applicabilità della LPGA ... 1 107
I*a*. Assegni familiari ... 1*a* 107
1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli ... 1*a* 107
2. Assegni familiari per gli agricoltori indipendenti ... 5 109
3. Disposizioni comuni ... 9 110
II. Organizzazione ... 13 111
III. Finanziamento ... 18 112
IV. Contenzioso e disposizioni penali ... 22 113
V. Relazione con il diritto europeo ... 23*a* 114
VI. Disposizioni esecutive e finali ... 24 115

Art. *p.*

Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam)

I. Gli assegni familiari ... 1 117
1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli ... 1 117
2. Assegni familiari agli agricoltori indipendenti ... 3 118
3. Disposizioni comuni ... 7 119

II. Organizzazione ... 9 119

III. Disposizione finale ... 13 120

Appendice

Appendice 1 **Assegni in generale** ... 121
Appendice 2 **Assegni per i figli all'estero** ... 122
a. Diritti dei salariati e degli indipendenti derivanti da convenzioni ... 122
b. Diritti dei salariati secondo OAFami 7 II e 8 ... 123
Appendice 3 **Assegni nei Cantoni** ... 125
Appendice 4 **Legislazione cantonale** ... 128
a. Assegni familiari ... 128
b. Compiti delegati ... 132
Appendice 5 **Personale della Confederazione** ... 135
Appendice 6 **Diritto europeo** ... 137
Appendice 7 **Nozione di formazione** ... 142
a. OAVS ... 142
b. DR ... 143
Appendice 8 **Direttive amministrative dell'UFAS** ... 148
a. Panoramica ... 148
b. Concordanza ... 148
Appendice 9 **Links relativi agli AF** ... 151

Indice delle materie ... 153

Indicazioni per l'uso ... 166

Abbreviature

AELS	Associazione europea di libero scambio
AF	Assegni familiari (abbreviatura non ufficiale)
AFam	Assegni familiari
AI	Assicurazione per l'invalidità
ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
Art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Boll.Uff.	Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale (N) risp. del Consiglio degli Stati (S)
CAF	Cassa di compensazione per assegni familiari
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cfr.	confronta
CO	LF del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101; p. 15)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, RS 272)
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, RS 312.0)
cpv.	capoverso
DF	Decreto federale
DFI	Dipartimento federale dell'interno
disp.fin.	disposizione finale
disp.trans.	disposizione transitoria della riforma AVS 21
DPA	LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)
DTF	decisione del Tribunale federale
ecc.	eccetera
FF	Foglio federale
fr.	franchi
incl.	inclusivo
LADI	LF del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0)
LAF	LF del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1; p. 107)

Cronaca

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
	LAF	20.06.1952	01.01.1953	1952 823
	OA Fam	11.11.1952	01.01.1953	1952 896
1	LAF	20.12.1957	01.01.1958	1958 183
2	LAF	16.03.1962	01.07.1962	1962 761
3	LAF	16.03.1962	01.01.1963	1962 761
4	OA Fam	21.09.1962	01.07.1962	1962 1067
5	OA Fam	21.09.1962	01.01.1963	1962 1067
6	LAF	17.12.1965	01.01.1966	1966 533
7	LAF	10.10.1969	01.01.1970	1970 70
8	LAF	14.12.1973	01.04.1974	1974 689
9	OA Fam	27.03.1974	01.04.1974	1974 692
10	LAF	14.12.1979	01.04.1980	1980 276
11	OA Fam	17.03.1980	01.04.1980	1980 280
12	LAF	16.12.1983	01.04.1984	1984 350
13	OA Fam	04.03.1985	01.04.1986	1985 318
14	OA Fam	12.11.1986	01.01.1987	1986 2084
15	LAF	18.06.1993	01.04.1994	1994 658
	Cost.	18.04.1999	01.01.2000	1999 2556
16	OA Fam	30.11.2001	01.01.2002	2001 3536
17	LAF [LF[A]]	08.10.1999	01.06.2002	2002 718
18	LAF [LF[B]]	14.12.2001	01.06.2002	2002 698
	LPGA	06.10.2000	01.01.2003	2002 3371
18a	LPGA (correzione)	03.05.2005	01.01.2003	2005 1935
18b	LPGA (correzione)	03.11.2021	01.01.2003	2021 658
	OPGA	11.09.2002	01.01.2003	2002 3703
19	LAF [LPGA]	06.10.2000	01.01.2003	2002 3443
20	LAF [O[C]]	21.06.2002	01.01.2003	2002 3467
21	OA Fam	11.09.2002	01.01.2003	2002 3944
22	LPGA [LAI]	21.03.2003	01.01.2004	2003 3837
23	LAF [LIPG]	03.10.2003	01.01.2005	2005 1435
24	LAF [DF[D]]	17.12.2004	01.04.2006	2006 991
25	LPGA [LUD]	18.06.2004	01.01.2007	2005 5685
26	LPGA [LTAF]	17.06.2005	01.01.2007	2006 2197
27	OPGA	22.09.2006	01.01.2007	2006 4139
28	LAF [LTAF]	17.06.2005	01.01.2007	2006 2280
29	LAFam	24.03.2006	01.03.2007	2008 131
30	OPGA [O[E]]	21.02.2007	01.05.2007	2007 1075
31	LPGA [LAI]	06.10.2006	01.01.2008	2007 5129
32	OPGA [OAI]	28.09.2007	01.01.2008	2007 5155

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.)

del 18 aprile 1999 (RS **101**)

(estratto)

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità

1 Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.

3 La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000 (RS **830.1**)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.);
visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990[A]; visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 1991[B], del 17 agosto 1994[C] e del 26 maggio 1999[D]; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999[E],

A FF 1991 II 178. B FF 1991 II 766. C FF 1994 V 897.
D Non pubblicato nel FF; cfr. Boll.Uff. 1999 N 1241 e 1244. E FF 1999 3896.

decreta:

Capitolo 1 Campo d'applicazione

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine:

a. definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali;[A]
b. definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell'ambito delle assicurazioni sociali;[B]
c. armonizza le prestazioni;[C]
d. disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.[D]

A LPGA 3–26. B LPGA 27–62. C LPGA 63–71.
D LPGA 72–75.

Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

LAFam 1, LAF 1.

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

dell'11 settembre 2002 (RS **830.11**)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni

Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato

(art. 20 LPGA)

Art. 1

1 Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l'articolo 398 del Codice civile (CC), esse sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata.[63]

1bis Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393–397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l'autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.[63]

2 Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:

a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico;

b. rendere conto all'assicuratore, su sua richiesta, dell'utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.

Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)[A] [60]

del 24 marzo 2006 (RS **836.2**)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 116 capoversi 1, 2 e 4 della Costituzione federale (Cost.);[60]
visti il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 20 novembre 1998[B], nonché il rapporto complementare dell'8 settembre 2004[C];
visti i pareri del Consiglio federale del 28 giugno 2000[D] e del 10 novembre 2004[E],

A In origine «LF sugli assegni familiari».
B FF 1999 2759. C FF 2004 6103. D FF 2000 4167.
E FF 2004 6159.

decreta:

Capitolo 1 Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge[A] non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoversi 1bis e 2 e 78 LPGA non sono applicabili.[80]

2 Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.[60]

A LAFam 9, 22, 25 lett. b–c, eter.

Capitolo 2 Disposizioni generali

Art. 2 Definizione e scopo degli assegni familiari

Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

del 31 ottobre 2007 (RS **836.21**)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4, 21*b* capoverso 1, 21*e* e 27 capoverso 1 della legge sugli assegni familiari (LAFam),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1[61] Assegno di formazione

(art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)

1 Il diritto all'assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi degli articoli 49bis e 49ter dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)[A].

2 È considerata formazione postobbligatoria la formazione successiva alla scuola dell'obbligo. La durata e la conclusione della scuola dell'obbligo sono stabilite dalle disposizioni cantonali applicabili.

A V. appendice 7a (p. 142).

Art. 2 Assegno di nascita

(art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)

1 Il diritto all'assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.

2 Se soltanto una persona ha diritto all'assegno di nascita, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un'altra persona.

3 L'assegno di nascita è versato se:

a. sussiste un diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; e

b. nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell'articolo 13 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); se la nascita avviene prematuramente, la durata richiesta del domicilio o della dimora abituale è ridotta conformemente all'articolo 27 dell'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG).

Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)[10]

del 20 giugno 1952 (RS **836.1**)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera b e 64bis della Costituzione federale;[A 17] visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1952,[B]

A Queste disposizioni corrispondono agli Art. 104 e 123 Cost.
B FF 1952 I 206.

decreta:

I.[19] Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell'agricoltura, sempre che la presente legge[A] non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

A LAF 9 II, 14 II, 22, 25 II–III.

I*a*. Assegni familiari[19]

1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli

Art. 1*a*[19] Persone aventi diritto

1 Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un'azienda agricola come salariati.

2 I membri della famiglia del capo d'azienda[A] occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati[B]:

a. gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda;
b. i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio.

3 I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l'economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA). Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all'estero è retto dall'articolo 4 capoverso 3 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam).[38]

Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam)

dell'11 novembre 1952 (RS **836.11**)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);
visto l'articolo 26 capoverso 2 della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (legge federale, LAF),[21]

ordina:

I. Gli assegni familiari

1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli

Art. 1 Lavoratori assoggettati

[1] Chi lavora contemporaneamente in aziende agricole e non agricole del medesimo datore di lavoro è considerato lavoratore agricolo soltanto se eseguisce in misura preponderante lavori agricoli.

[2] Il coniuge del proprietario, del comproprietario o del proprietario in comune di un'azienda agricola non è considerato lavoratore agricolo.[13]

[3] ...[39]

LAF 1a IV.

Art. 2[39] Attività temporanea nell'agricoltura

I lavoratori agricoli assunti solo temporaneamente da un datore di lavoro agricolo hanno diritto agli assegni familiari per il periodo d'impiego. Se la durata dell'attività agricola è inferiore a un mese civile, gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri.

LAF 1a IV.

Art. 2*a*[39] Concorso di diritti

[1] I lavoratori agricoli che svolgono allo stesso tempo un'attività salariata non agricola hanno diritto alla differenza tra gli assegni familiari derivanti dall'attività salariata non agricola e gli assegni familiari secondo la LAF. Hanno inoltre diritto all'assegno per l'economia domestica secondo la LAF.

Appendice

Appendice 1: Assegni in generale

I. Ambito non agricolo

1. Assegni familiari per persone con attività lucrativa

Reddito minimo: 630 fr./mese risp. 7560 fr./anno (LAFam 13 III per. 2)

Assegni per i figli:	–(15)/16 anni, in caso di incapacità al guadagno –20 anni (LAFam 3 I lett. a); assegno 215 fr./mese (LAFam 5 I), più elevato secondo diritto cantonale (LAFam 3 II per. 1)
Assegni di formazione:	>(15)/16–25 anni e in formazione (LAFam 3 I lett. b), reddito massimo del figlio 2520 fr./mese (cfr. OAFami 1 II); assegno 268 fr./mese (LAFam 5 II), più elevato secondo diritto cantonale (LAFam 3 II per. 1)
Assegno di nascita:	facoltativo secondo diritto cantonale (LAFam 3 II–III)
Assegno di adozione:	facoltativo secondo diritto cantonale (LAFam 3 II–III)

2. Assegni familiari per persone prive di attività lucrativa

Reddito massimo imponibile 45 360 fr./anno, nessuna riscossione di PC (LAFam 19 II);
facoltativamente regole più favorevoli secondo diritto cantonale (OAFami 18)
Assegni familiari come I.1 (LAFam 19 I)

II. Agricoltura

1. Assegni familiari per salariati agricoli

Reddito minimo: 630 fr./mese risp. 7560 fr./anno (LAF 4 per. 2),
cumulativamente: salario in uso nelle località (LAF 4a)

Assegni per i figli:	condizioni come per I.1 (LAF 2 I); assegno 215 fr., regioni di montagna 235 fr./mese (LAF 2 III)
Assegni di formazione:	condizioni come per I.1 (LAF 2 I); assegno 268 fr., regioni di montagna 288 fr./mese (LAF 2 III)
Assegno per l'economia domestica:	assegno 100 fr./mese (LAF 2 I–II, 3)

2. Assegni familiari per agricoltori indipendenti

Assegni per i figli:	come II.1 (LAF 7)
Assegni di formazione:	come II.1 (LAF 7)

Importi più elevati e altri assegni rispetto a n. II.1 e II.2 secondo diritto cantonale (LAF 24)

III. Casi particolari (selezione)

Figli all'estero:	v. nota E ad LAFam 4 e appendice 2
Regole cantonali:	v. LAFam 3 II, 16 I+III, 21, LAF 24 e appendici 3–4a
Personale federale:	v. appendice 5

Indice delle materie

A

Abiatici, assegni familiari LAFam 4 I lett. d, OAFami 6
Accertamento LPGA 43, 45
Accesso ai dati LAFam 21b
Accordi internazionali LAFam 24, OAFami 7, LAF 23a
Accusatore privato LPGA 79 III
Adeguamento al potere d'acquisto LAFam 4 III, OAFami 8
Adeguamento al rincaro LAFam 5 III
Adempimento degli obblighi legali, mantenimento degli assegni OAFami 10 I
AELS v. Diritto europeo
Affiliato, assegni familiari LAFam 4 I lett. c, OAFami 5
Agricoltori indipendenti LAF 5, OA Fam 3
Aiuti finanziari a organizzazioni LAFam 1 II, 21f–21i, OAOrg
Alimenti LAFam 8, LAF 9 II lett. c
Alpigiano LAF 5, OA Fam 3 IV
Applicabilità
– LAFam LAF 25
– LAVS LAFam 25, LAF 25
– LPGA v. questa voce
Archivio federale OAFami 18i
Assegni familiari
– adeguamento al rincaro LAFam 5 III
– annuncio LPGA 29, LAF 14 I, OA Fam 9
– assegni interi LAFam 13 III, LAF 4
– beneficiari in ambito non agricolo
  • persone prive di attività lucrativa LAFam 19–21, OAFami 16–18
  • persone con attività lucrativa LAFam 11–17, OAFami 9–14
– beneficiari nell'agricoltura
  • indipendenti LAF 5, OA Fam 3–3b
  • salariati LAFam 18, LAF 1a–4a, OA Fam 1–2a
– e contributi di mantenimento LAFam 8, LAF 9 II lett. c
– figli che danno diritto agli assegni familiari
  • in generale LAFam 4, LAF 9 I
  • all'estero LAFam 4 III, OAFami 7–8, LAF 1a III, LAsi 84
– finanziamento v. questa voce
– mantenimento v. questa voce
– nozione LAFam 2
– scopo LAFam 2
– soltanto assegni interi LAFam 13 III, LAF 4
– tipi
  • assegno di adozione LAFam 3 II–III, OAFami 3
  • assegno di formazione v. questa voce
  • assegno di nascita LAFam 3 II–III, OAFami 2
  • assegno per i figli v. questa voce
  • assegno per l'economia domestica LAF 1a III, 2 II, 3, OA Fam 2a
  • ulteriori prestazioni da parte dei cantoni LAFam 3 II per. 3
  • ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro LAFam 3 II per. 4
– versamento
  • in generale LAFam 15 II, LAF 14 II
  • a terzi LAFam 9, LAF 9 II lett. d
Assegno di adozione LAFam 3 II–III, OAFami 3
Assegno di formazione
– importo
  • importo minimo LAFam 5 II
  • aumento da parte dei cantoni LAFam 3 II
– inizio e fine del diritto LAFam 3 I lett. b
– nell'agricoltura LAF 2 I+III, 7
– versamento al figlio maggiorenne LAFam 9 II, LAF 9 II lett. d
Assegno di nascita LAFam 3 II–III, OAFami 2

Indicazioni per l'uso

A. Caratteri

I testi di legge ufficiali sono stampati con il carattere Times, tutte le aggiunte (annotazioni, appendici e indici) con il carattere Frutiger.

B. Citazioni

Le **disposizioni legali** possono essere citate in diversi modi:

lungo	Articolo 19 capoverso 1ter della legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari
medio	art. 19 cpv. 1ter LAFam
corto	LAFam 19 Iter

Lo stesso vale per le **direttive amministrative**:

lungo	numero 601.2 delle direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari
medio	n. 601.2 DAFam
corto	DAFam 601.2

Nei supplementi per motivi di spazio è utilizzata la variante corta.

C. Abbreviazioni

Tutte le abbreviazioni sono elencate negli indici a pagina 7 segg. (leggi e ordinanze) rispettivamente pagina 137 (direttive amministrative):

FamZG	LF del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, RS 836.2; p. 71)

D. Ricerca di articoli

Uno specifico oggetto regolamentato (come ad esempio il diritto agli assegni per madri disoccupate) può essere cercato tramite l'**indice** (p. 3 segg.):

Capitolo 3 Ordinamenti sugli assegni familiari 11 75
...
Sezione 3 Persone prive di attività lucrativa 19 78

Più rapida risulta di norma la ricerca tramite l'**indice delle materie** (p. 153 segg.):

Madri disoccupate
LAFam 19 Iter, OAFami 16a

Persone senza attività lucrativa
– madri disoccupate LAFam 19 Iter, OAFami 16a

E. Annotazioni

Le disposizioni di legge e di ordinanza sono collegate fra di loro tramite **rimandi** (qui LAFam 19 e OAFami 16a):

Art. 19 Diritto agli assegni familiari[A]

...

[1ter] Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto.[C] Il capoverso 2 non è applicabile.[60]

[A] V. però OAFami 18. [B] V. però OAFami 16 [C] OAFami 16a.

Art. 16*a* [61] Madri disoccupate
(art. 19 cpv. 1ter LAFam)

[1] Sono considerate madri disoccupate le donne che al momento della nascita del proprio figlio adempiono le condizioni di cui all'articolo 29 dell'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG).

...

I numeri in apice in carattere Frutiger rimandano alla **cronaca** (p. 11 segg.) che dà l'informazione sull'entrata in vigore di una revisione:

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
61	OAFami	19.06.2020	01.08.2020	2020 2779

Le annotazioni non sono parte del testo di legge ufficiale.

F. Direttive amministrative

Le direttive amministrative dell'UFAS (per lo più indicate come «circolari» o «direttive») danno delle disposizioni dettagliate agli organi di esecuzione. Una panoramica delle direttive e una concordanza si trovano nell'appendice 8 (p. 148):

DAFam Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari

G. Opuscoli informativi

Gli opuscoli informativi del Centro d'informazione AVS/AI, che possono essere visualizzati tramite il link www.avs-ai.ch > Opuscoli indicato nell'appendice 9 (p. 151), danno una visione d'insieme dei diversi temi nell'ambito del 1° pilastro.